

TI_GERICHTE 11.2001.114 vom 28. Januar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-01-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.114

FR: TI_GERICHTE 11.2001.114 du 28 janvier 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2001.114 del 28 gennaio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle autorità tutorie sono impugnabili entro 10 giorni all'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC e art. 92 RTC, tuttora applicabile al caso specifico in virtù dell'art. 52 LTC), ossia alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, che statuisce con decisione appellabile entro 20 giorni a questa Camera (art. 54 a LAC, anch'esso tuttora applicabile al caso specifico in virtù dell'art. 52 LTC; art. 424 cpv. 3 CPC). La decisione impugnata è stata presa il 21 agosto 2001, ma è stata intimata il 23 agosto successivo ed è stata ricevuta dal ricorrente l'indomani (doc. A e B prodotti con l'appello). Il ricorso (recte : appello), introdotto il 13 settembre 2001, è pertanto tempestivo.

E. 2

L'appellante chiede la parziale cassazione del giudizio impugnato (appello, pag. 5). Una simile domanda sarebbe di per sé irricevibile, l'appello essendo un rimedio eminentemente riformatorio (Cocchi/Trezzini , Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 307 CPC; I CCA, sentenza del 23 marzo 1999 nella causa G., consid. 2). Dalle motivazioni del gravame si desume senza equivoco, nondimeno, che la ricorrente postula la modifica della decisione dell'autorità di vigilanza nel senso di respingere il ricorso della controparte e di confermare la decisione con cui la Delegazione tutoria sospende il diritto di visita. Anche sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

E. 3

La ricorrente sembra sollecitare nell'appello la concessione dell'effetto sospensivo (pag. 2 n. 2), pur non facendone cenno nelle domande di giudizio (pag. 5 seg.). Sia come sia, nell'ambito di cause di diritto della famiglia che competono all'autorità amministrativa l'appello ha effetto sospensivo per legge, tranne che la decisione impugnata non disponga altrimenti (art. 424 a cpv. 1 CPC). In concreto l'autorità di vigilanza non ha dichiarato la decisione immediatamente esecutiva. Ne segue che un'eventuale richiesta di effetto sospensivo sarebbe in ogni modo senza oggetto.

E. 4

Per l'art. 314 n. 1 CC, prima di ordinare una misura di protezione l'autorità tutoria o il terzo incaricato sentono personalmente il figlio in modo appropriato, a meno che l'età di lui o altri motivi gravi vi si oppongano. In concreto, al momento della decisione impugnata la bambina, nata il _____ 1996, aveva appena compiuto cinque anni. Ciò non ostava di per sé a un'audizione, in particolare se eseguita per il tramite di un esperto (

Rumo-Jungo , Die Anhörung des Kindes in: AJP 12/1999 pag. 1582, con rimandi di dottrina alla nota 51). Nella fattispecie tuttavia _____ non ha più avuto contatti significativi con il padre dalle festività natalizie del 1998, quando aveva solo due anni, ragione per cui essa non può avere acquisito una propria opinione sul diritto di visita (DTF 124 III 93 consid. 3c; Rumo-Jungo , op. cit., pag. 1582 in alto). In simili condizioni si può quindi prescindere dall'audizione. Tanto più che nell'ambito della perizia sullo stato di salute psichico dell'appellato la bambina è stata vista e ascoltata dal dott. _____, specialista in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia (doc. 17). Ciò premesso, l'appello può essere vagliato nel merito.

E. 5

L'autorità di vigilanza, rammentati i comportamenti del padre che hanno condotto all'intervento della Delegazione tutoria, ha rilevato che costui è affetto, secondo la perizia, da un disturbo della personalità misto a tratti paranoidi, antisociali e schizoidi, nonché da una sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple in trattamento sostitutivo metadonico. Per quanto riguarda il rapporto con la figlia, egli risulta in grado tuttavia di comprendere le necessità della bambina e di adeguare il proprio comportamento, sicché appare opportuno riprendere progressivamente il diritto di visita in un ambiente protetto e sotto la vigilanza di un curatore educativo. La Delegazione tutoria ha ritenuto inoltre che l'atteggiamento in parte rivendicativo del padre e la creazione di un'altra famiglia con il nuovo compagno della madre non ostano alla ripresa delle relazioni personali, sottolineando che il curatore educativo avrà per compito di intervenire nel quadro delle relazioni padre e figlia e non quale sostegno della madre. Infine l'autorità ha ritenuto opportuno limitare inizialmente il diritto di visita a una volta al mese per la durata di due ore, incaricando il curatore di preparare adeguatamente il primo incontro e di allestire dopo i primi sei mesi un rapporto sull'evolversi della situazione, unitamente alle proposte di eventuali modifiche.

E. 6

L'appellante fa valere che fino ai due anni la bambina ha vissuto solo saltuariamente con entrambi i genitori, che dal novembre 1998 essa non ha più visto il padre, che dal 1999 il ruolo paterno è esercitato dal suo attuale convivente e che adesso _____ è serena, tranquilla e ben integrata in famiglia, così come alla scuola dell'infanzia. La ricorrente afferma che pertanto il diritto di visita del padre biologico dev'essere categoricamente vietato, in modo da evitare interferenze negative e pericolose. Inoltre dalla perizia – essa soggiunge – emerge lo spirito vendicativo e la pericolosità dell'appellato, motivo per cui sussiste il concreto rischio che costui assuma atteggiamenti traumatizzanti per la piccola. Da ultimo essa esprime l'impressione che il diritto di visita sia stato concesso quale terapia integrativa in favore del genitore, quando invece l'unico bene da tutelare è quello della minore.

E. 7

Il genitore che non ha l'autorità parentale o la custodia del figlio nonché il figlio minore hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto può essere negato o revocato solo se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). “Altri gravi motivi” sono – per esempio – l'inesistenza di un vero rapporto fra il genitore e il figlio, il rifiuto ostinato di incontrare il genitore da parte del figlio, le conseguenze

gravemente pregiudizievoli che possono derivare dall'esercizio di tale diritto alla persona del genitore o alla famiglia affidataria, il rischio concreto di un rapimento (Hegnauer , Grundriss des Kindesrechts , 5ª edizione, pag. 135 n. 19.24). Il diritto alle relazioni personali mira a organizzare concretamente, nell'interesse del figlio, un rapporto effettivo con i genitori, che è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione del ragazzo (DTF 123 III 452 consid. 3c, 122 III 406 consid. 3a). Concretamente, le visite vanno disciplinate in base all'età del figlio e alle circostanze specifiche. Possono essere soppresse solo come ultimo rimedio (DTF 122 III 407 consid. 3b), qualora si rivelino tanto nefaste da non potersene contenere gli effetti entro limiti sopportabili, rispettivamente quando non sussista più alcun rapporto personale tra genitori e figlio. Il bene del figlio, per il resto, prevale sempre, sia sugli interessi dei genitori sia su quelli degli affilianti (DTF 123 III 451 consid. 3b, 122 III 406 consid. 3a e 3b, 120 II 232 consid. 3b/aa, 120 Ia 375 consid. 4a).

E. 8

. Dagli atti emerge che la bambina ha vissuto con i genitori a _____ dai tre mesi fino al novembre 1998, quando aveva poco più di due anni (doc. 16, pag. 2 in fondo). Le parti riconoscono che la loro convivenza non era serena e che spesso vi erano liti violente. Quanto alle relazioni con la figlia, l'appellato asserisce di essersi occupato della bambina, mentre la madre sostiene che la trascurava, pur ammettendo che non l'ha mai picchiata (audizione _____, doc. 10 pag. 1 in alto e pag. 2 in alto; audizione _____, doc. 10 pag. 3 in alto). Dopo la separazione l'interessato ha visto _____ solo durante le festività natalizie del 1998. I rapporti si sono interrotti il 25 gennaio 1999, quando egli si è reso colpevole di danneggiamento, ingiuria e minaccia nei confronti dell'ex convivente. Per tali fatti, per infrazione alla legge federale sulle armi e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti egli è poi stato condannato a tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per due anni, purché si sottoponesse a trattamento ambulatoriale giusta l'art. 43 n. 1 prima frase CP (decreto d'accusa del 31 gennaio 2000, doc. 3, allegato B). Più volte convocato, l'appellato non si è mai presentato agli incontri fissati nel 1999 dal Servizio sociale di _____. Nel dicembre del 1999 egli si è però recato al domicilio dell'ex convivente e presso il Servizio sociale, chiedendo in modo aggressivo di vedere immediatamente la figlia (rapporto del 9 dicembre 1999, pag. 3, allegato al doc. 4). Il 25 dicembre 1999, essendosi barricato in casa armato di fucile, è stato ricoverato coattivamente alla Clinica psichiatrica cantonale (doc. 11), dove è rimasto, volontariamente, fino al 9 febbraio 2000 (doc. 15). Il capoclinica dott. _____ ha riscontrato allora un apprezzabile miglioramento (doc. 5, 2° foglio). L'interessato ha poi proseguito il trattamento psichiatrico in ambito ambulatoriale con la dott. _____ di _____. Stando agli atti, la cura è tuttora in corso (doc. 14). Egli continua inoltre un trattamento sostitutivo metadonico sotto prescrizione medica (doc. 13).

E. 9

Dal rapporto peritale del dott. _____ risulta che l'appellato è affetto da un “disturbo della personalità misto con tratti paranoidi, antisociali e schizoidi” e da “sindrome di dipendenza di sostanze psicoattive multiple in trattamento sostitutivo metadonico”. Tali affezioni sono suscettibili, in parte, di compromettere la sua capacità di controllare gli impulsi, anche se per ora non sussistono elementi che indizino pericoli per la sicurezza sua o di terzi. Una regolare terapia psichiatrica e psicofarmacologica può essere

d'aiuto per ridurre i rischi. Per quanto attiene al rapporto con la figlia, il perito ritiene che il padre sia in grado di capire i bisogni della bambina e di adeguare in parte il proprio comportamento in funzione di tali esigenze, riservata la necessità di osservare l'interazione con la bambina per una valutazione completa. L'esperto conclude, in sintesi, che sono date le condizioni per stabilire un diritto di visita e suggerisce di organizzarlo in modo graduale, in un luogo protetto e alla presenza di un operatore. Egli giudica opportuna infine la nomina di un curatore con il compito di salvaguardare le relazioni padre-figlia, valutarle e proporre eventuali modifiche (perizia del 23 ottobre 2000, doc. 17, pag. 18 segg.).

E. 10

La ricorrente sostiene che il ripristino del diritto di visita dell'appellato è atto a compromettere la situazione di normalità, serenità e di integrazione in cui vive attualmente la bambina, la quale dev'essere protetta da "interferenze esterne negative o addirittura pericolose". Essa sottolinea che dal novembre 1998 _____ non vede più suo padre, mentre dal 1999 si è creato un nuovo nucleo familiare, dove il ruolo paterno è stato assunto dal suo attuale convivente. L'appellato obietta che il suo riavvicinamento permetterà alla figlia una crescita più armoniosa, non essendo sostenibile che la figura paterna sia cancellata. Invero, nel proprio rapporto il dott. _____ ha rilevato che _____ sembra svilupparsi in modo adeguato, non presenta disturbi evidenti e che anche la relazione madre-figlia appare soddisfacente (doc. 16, pag. 2). L'appellante è stata del resto ritenuta adeguata nel suo ruolo materno, così come è apparsa positiva l'influenza del suo attuale convivente (rapporto del Servizio sociale di _____, allegato al doc. 4, pag. 2). Ciò non toglie che la creazione di una nuova famiglia non basti, da sola, per escludere il genitore non affidatario dalle relazioni personali con il figlio (DTF 118 II 26 consid. 3e; Rep. 1987 pag. 193, consid. 2; Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 12 ad art. 274 CC). Per il figlio è importante infatti poter confrontare l'immagine che si è costruito del proprio genitore con la realtà, in modo da evitare idealizzazioni o svalutazioni (DTF 127 III 299 consid. 4b, con rimandi). In concreto gli esperti sono giunti alla medesima conclusione. Hanno accertato che la bambina sta crescendo con un'immagine negativa del padre, che però non si è costruita da sé sola. Essa è infatti verosimilmente influenzata – anche non intenzionalmente – dai sentimenti materni di "completa avversione" per l'ex convivente. I periti ritengono importante invece che _____ cresca con un'immagine realistica della figura paterna e possa farsi un'opinione individuale dei suoi pregi e difetti (rapporto _____, doc. 16, pag. 2 in mezzo; perizia _____, doc. 17, pag. 16 a metà). L'opinione della ricorrente non può dunque essere lontanamente condivisa.

E. 11

L'appellante evoca i disturbi psichici dell'ex convivente, sostenendo che dagli atti ne emerge lo spirito vendicativo e la pericolosità. Essa teme che l'atteggiamento violento di lui possa traumatizzare la bambina. Invero la perizia ha accertato e diffusamente descritto i problemi psichici dell'appellato (sopra, consid. 9; perizia, doc. 17 pag. 17), il quale del resto è al beneficio dal 1997 di una rendita di invalidità all'80% proprio per tale motivo (perizia, doc. 17 pag. 6 in mezzo). È pure innegabile che in passato egli ha tenuto comportamenti negativi per la figlia, abbandonandosi a liti violente con l'ex convivente, che è stata percossa; inoltre egli ha maneggiato armi e consumato stupefacenti in presenza della bambina (verbale d'audizione, doc. 10, pag. 3 verso l'alto e pag. 4 in fondo). Per di più, egli ha tenuto comportamenti aggressivi anche verso sé stesso (sopra consid. 8) e verso terzi, al punto che

è stato necessario procedere al suo ricovero coatto. In ogni modo, egli non ha mai picchiato la bambina né è mai stato violento nei suoi confronti (verbale d'audizione, doc. 10 pag. 2 in alto; perizia, doc.17, pag. 7). Inoltre, dopo il ricovero alla Clinica psichiatrica cantonale, egli ha accettato di rimanervi oltre l'iniziale periodo forzato e, da quando è stato dimesso, mantiene un regolare rapporto terapeutico con la propria psichiatra (perizia, doc. 17, pag. 14 verso l'alto). Attualmente l'appellato vive in una condizione di ritiro sociale e non dispone più di armi (perizia, doc.17 pag. 9). I suoi medici curanti concordano nel ritenerlo migliorato, più coerente e collaborante (doc. 13 e 14; doc. 5, 2° foglio). Egli palesa tuttora avversione verso l'ex convivente e il suo attuale compagno, come pure un forte desiderio di rivalsa (perizia, doc. 17, pag. 10 e 11), ancorché “non preponderante” (pag. 15 verso il basso). In sostanza egli denota oggi una condizione psicopatologica caratterizzata da depressione del tono dell'umore, appiattimento affettivo, scarsa introspezione e ritiro sociale (pag. 17). Dal referto peritale risulta che l'interessato è maggiormente in grado rispetto al passato di controllare gli impulsi e per ora non emergono indizi di pericolo per la sicurezza propria o di altri, ferma restando la necessità di continuare la terapia (pag. 17 in fondo). D'altro lato la bambina è in grado di affrontare le visite del padre in ambiente protetto (rapporto _____, doc. 15, pag. 2 in mezzo). Il ripristino graduale del diritto di visita e il suo esercizio in un ambiente neutro come il punto d'incontro della Casa _____, sotto la sorveglianza di operatore, appaiono pertanto, allo stato attuale, misure adeguate e sufficienti per salvaguardare la bambina da eventuali atteggiamenti impreveduti da parte del padre.

E. 12

La ricorrente asserisce infine che il diritto di visita è stato concesso come terapia integrativa agli interventi medico-psichiatrici in favore dell'appellato, piuttosto che nell'interesse della bambina. L'opinione – condivisa dal legale dell'appellante – non poggia su elementi concreti, né l'interessata indica i passaggi della decisione impugnata o del referto peritale che confermerebbero tale impressione. Sia come sia, è indiscusso che nella regolamentazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 123 III 451 consid. 3b). In concreto la perizia è stata incentrata sulla persona dell'appellato proprio perché in discussione era il suo stato di salute e la sua capacità di capire i bisogni della figlia, comportandosi di conseguenza (doc. 12). La posizione di _____ non è però stata trascurata, tant'è che è stata vista da uno specialista in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza (doc. 16). Come detto (sopra, consid. 10), gli esperti reputano che il ripristino delle relazioni personali con il padre sia auspicabile proprio per il bene della bambina. È del resto unanimemente riconosciuto che il rapporto del figlio con entrambi i due genitori è essenziale (DTF 127 III 298 consid. 4a in fondo, con numerosi riferimenti). Anche sotto quest'aspetto, pertanto, l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 13

Ciò posto, il riconoscimento allo stato attuale di un diritto di visita sorvegliato da esercitare in un punto di incontro appare proporzionato e adeguato alle circostanze (sopra, consid. 11). Sono stati disposti anche i provvedimenti opportuni a tempo determinato, nel senso che il curatore è stato incaricato, trascorsi sei mesi, di presentare all'autorità tutoria un rapporto sull'evolvere della situazione e di formulare una proposta sul modo in cui continuare il

diritto di visita, tenendo conto delle indicazioni date dagli operatori del punto d'incontro (decisione impugnata, doc. 26, dispositivo n. 5). Di regola infatti un diritto di visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz, op. cit., n. 22 ad art. 274 CC). Altrettanto opportuna è la decisione di istituire una curatela educativa per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figlia e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra.ch 2/2001 pag. 390). Perplessità potrebbe destare se mai la visita limitata a due sole ore mensili. Tale regolamentazione è infatti significativamente meno estesa rispetto a quella di cui beneficiano abitualmente, nel Ticino, i genitori di ragazzi in età scolastica, i quali si vedono attribuire – di regola – un intero fine settimana su due, oltre ad alcune settimane durante i periodi di vacanza (FamPra.ch 2/2000 pag. 320; per il resto della Svizzera v. DTF 123 III 450 consid. 3a con rinvio a Schwenzer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 14 ad art. 273 CC). Inoltre il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare che difficilmente un diritto di visita limitato a tre ore mensili può consentire lo sviluppo di un vero rapporto tra le persone coinvolte, rapporto che è la sola ragion d'essere del diritto alle relazioni personali (DTF 122 III 411 consid. 4b/aa). Nella fattispecie il perito non si è espresso sull'estensione del diritto di visita, ma ha valutato indispensabile “un monitoraggio dell'interazione fra genitore e bambina”, prospettando come verosimile la necessità di futuri adattamenti e suggerendo un avvicinamento progressivo (perizia, doc. 17 pag. 18; verbale di audizione, doc. 22, pag. 1 risposta 1). D'altro canto, come si è visto, l'autorità di vigilanza ha stabilito nella propria decisione i termini e i modi per la valutazione del proseguimento del diritto di visita. Tutto considerato, la limitazione a due ore mensili può essere condivisa nella misura in cui costituisce, al pari delle altre restrizioni al diritto di visita, un assetto di durata limitata, in vista di un riavvicinamento progressivo tra padre e figlia.

E. 14

Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso non può essere accolta, poiché – quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza – nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio all'appello il requisito cumulativo della parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Della situazione dell'appellante si tiene conto, in ogni modo, riducendo la tassa di giustizia. Per quel che riguarda la domanda di assistenza presentata dall'appellato, l'attribuzione di ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta senza oggetto. Se non che, la relativa indennità appare di difficile (se non impossibile) incasso, di modo che si giustifica di concedere sin d'ora all'interessato il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili. 3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. 4. _____ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____, _____, _____. 5. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____; – Commissione tutoria regionale 9, _____ - _____. Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ La segretaria _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.